

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

RIUNITI

Da una parte l'IILA – Organizzazione internazionale Italo-latino americana (in seguito denominato "IILA") con sede in Roma, Via Paisiello n° 24, CAP. 00198. Codice Fiscale n. 80443910585, rappresentata dal Segretario Generale, Antonella Cavallari.

Dall'altra parte il Consorzio interUniversitario Italiano per l'Argentina (in seguito denominato CUIA) con sede e domicilio fiscale in Via Le Mosse n. 20, Camerino (MC) CAP 62032 C.F. n. 90009000432 rappresentato dal Presidente e rappresentante legale, Prof. Flavio Corradini

PREMESSO

- che l'IILA è un Organismo internazionale intergovernativo con sede in Roma fondato nel 1966. Ne sono membri l'Italia e le venti Repubbliche dell'America Latina (Argentina, Stato Plurinazionale di Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Uruguay e Repubblica Bolivariana del Venezuela) ai sensi della Convenzione Internazionale firmata il 1° giugno 1966 ed entrata in vigore l'11 dicembre dello stesso anno in seguito alla ratifica degli Stati Membri;
- che l'IILA, rappresenta uno dei principali strumenti di dialogo politico tra l'Italia, l'Europa e l'America Latina e partecipa attivamente all'Organizzazione delle Conferenze ministeriali biennali "Conferenza Italia - America Latina e Caraibi";
- che l'IILA è Osservatore Permanente all'ONU;
- che l'IILA è Ente Delegato della Cooperazione Europea;
- che l'IILA, nel quadro delle sue attività istituzionali svolge attività di promozione delle relazioni tra i paesi membri attraverso iniziative di carattere socio-economico, culturale e tecnico-scientifico;
- che l'IILA, nell'ambito delle sue funzioni istituzionali realizza progetti di cooperazione allo sviluppo - principalmente mediante fondi finanziati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Italia) e della Commissione Europea - in settori distinti, tra i quali figurano la tutela e conservazione del patrimonio, la sicurezza democratica e la cooperazione in ambito giudiziario, l'empowerment delle donne imprenditrici, il sostegno ai piccoli produttori agricoli e il sostegno al sistema delle piccole e medie imprese italo-latino americane;

- che l'IILA coordina ed organizza attività di formazione in tutti i settori prioritari della sua agenda di lavoro in partnership con numerose istituzioni accademiche ed enti di ricerca latino-americani ed europei;
- che l'insieme delle suddette attività dell'IILA sono orientate a consolidare l'alleanza italo-latinoamericana a favore del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda dell'ONU 2030;
- che l'IILA, per lo svolgimento delle sue attività, collabora con organismi internazionali, tra cui la Commissione Europea, la FAO, il BID, la SEGIB, la Fondazione UE-LAC, la CEPAL, il SICA, la CAF e l'OEI;

- che il CUIA è una associazione di diritto privato con personalità giuridica attribuita dal MIUR a partecipazione pubblica, fondata nel 2004 e che le Università associate sono: Università degli Studi di Camerino, Università degli Studi di Napoli "Federico II", Università degli Studi di Cassino, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi del Molise, Università degli Studi Roma Tre, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Macerata, Università degli Studi di Urbino, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Università degli Studi della Basilicata, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Università degli Studi di Perugia, Università per Stranieri di Perugia, Università degli Studi di Viterbo La Tuscia, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi della Calabria, Università degli Studi di Ferrara, Sapienza Università di Roma, Università Politecnica delle Marche, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Università per Stranieri di Siena, Università degli Studi di Teramo, Università degli Studi di Padova, Politecnico di Bari, Università degli Studi dell'Aquila;
- che il CUIA è operativo in Italia e in Argentina, sostiene attivamente progetti di ricerca congiunti, così come la mobilità di studenti, docenti e ricercatori, ed in particolare, dei dottorandi. Quest'ultima attività, la promozione e sostegno della mobilità dei dottorandi italiani ed argentini, è stata infatti riconosciuta nel Protocollo esecutivo tra il governo italiano e il governo argentino di collaborazione culturale ed educativa per gli anni 2019-2023;
- che i principali compiti istituzionali del Consorzio sono:
 - o promuovere e sostenere progetti di cooperazione interuniversitaria tra le università italiane e argentine;
 - o promuovere e sostenere la mobilità sia tra gli studenti italiani che argentini, sia tra il personale docente e amministrativo;
 - o favorire il riconoscimento reciproco dei titoli di studio nei vari livelli rilasciati dalle università italiane e argentine in accordo con le autorità accademiche e governative dei due Stati, sia attraverso l'utilizzo del sistema dei crediti formativi, sia attraverso il rilascio di titoli congiunti;

- eseguire studi, ricerche e consulenze per conto di enti pubblici e privati, nonché erogare a terzi servizi di cui sia divenuto organizzatore o gestore in funzione del raggiungimento dei compiti istituzionali;
- svolgere le attività elencate ai commi precedenti del presente articolo anche in altri paesi dell'America Latina;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 2

Con il presente accordo, le parti si impegnano ad attivare ogni forma di sinergia ed efficace collaborazione scientifica finalizzata all'approfondimento dei temi di cui alla premessa, e nella fattispecie, attraverso la promozione di iniziative congiunte, quali, tra le altre, seminari, conferenze, incontri istituzionali studi e ricerche, progetti di cooperazione su temi relativi all'agenda italo latinoamericana e bi-regionale Europa-America latina e Caraibi, all'agenda multilaterale con particolare riferimento ai temi dell'integrazione, e all'agenda degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU 2030. A tal fine entrambi gli enti metteranno a disposizione le proprie competenze, la propria esperienza e le proprie reti di relazioni nazionali e internazionali;

Il presente accordo non dà luogo ad alcun impegno di spesa da parte dei soggetti coinvolti; gli eventuali successivi impegni di spesa relativi alla realizzazione delle singole attività potranno essere oggetto di specifici accordi e/o contratti.

ART. 3

Le Parti si impegnano a condividere informazioni e buone pratiche mediante i seguenti meccanismi:

- a) Definizione di canali di comunicazione istituzionali, designando punti di contatto per il coordinamento delle attività nell'ambito del presente accordo.
- b) Realizzazione di riunioni periodiche.

ART. 4

Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2, verrà di volta in volta programmata sulla base di specifici accordi attuativi che ne definiscano i contenuti, le tempistiche, le modalità operative, eventuali oneri finanziari ed ogni altro elemento utile. Con appositi accordi successivi verranno disciplinati inoltre gli aspetti inerenti la co-titolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione e alla diffusione delle attività.

ART. 5

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune per le attività di cui all'oggetto del presente accordo. Ciascuna parte potrà utilizzare il logo e l'immagine dell'altra, previa autorizzazione scritta inerente la specifica attività programmata dagli accordi attuativi di cui all'art. 3.

ART. 6

Il presente accordo di collaborazione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione.

ART 7

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte tramite posta certificata.

ART. 8

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

ART. 9

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione e nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'intesa, di risolvere ogni eventuale

vertenza mediante arbitrato ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno da ciascuna delle Parti, ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio Arbitrale, nominato di comune accordo dalle Parti.

ART. 10

Nulla di quanto è convenuto nel presente Accordo di Collaborazione potrà essere considerato come una rinuncia ai privilegi e alle immunità di cui gode l'IILA, in virtù della Convenzione Internazionale ratificata dall'Italia con la legge 794 del 4 ottobre 1966 e della legge 141 del 12 luglio 2005

F.to digitalmente

PER IILA

Il Segretario Generale

Antonella Cavallari



PER CUIA

Il Presidente

Flavio Corradini

